

ALFREDO INCOLLINGO

LA FIDA NELLE DELIBERE DEL DECURIONATO DI COLLI (1825-1832)

Nel presente studio si ricostruiscono in generale le modalità di riscossione della tassa di *fida* nel comune di Colli, l'odierna Colli a Volturno, oggi in provincia di Isernia¹. Purtroppo, la scarsità di fonti archivistiche a disposizione ha impedito all'autore di svolgere un lavoro capillare sull'argomento, potendo così analizzare a grandi linee come si riscuoteva la tassa nel territorio collese.

C'è da premettere, infine, che per gli stessi motivi non è stato possibile ricostruire la storia amministrativa del comune di Colli a Volturno prima dell'Unità d'Italia. Infatti, oltre alle raccolte di delibere comunali postunitarie, sono disponibili solo i fascicoli dei verbali del decurionato prese in considerazione nel presente studio (anni 1825-1829, 1831-1832).

1. Il Decurionato e l'Intendenza

Durante l'occupazione francese del regno di Napoli tra il 1806 e il 1815, un periodo noto come *Decennio Francese*, le antiche Università erano state riformate assumendo il nome di *Decurionati*. Lo prevedeva la legge n. 132 dell'8 agosto 1806 voluta dal re Giuseppe Bonaparte, fratello dell'imperatore Napoleone², dopo l'eversione del feudalesimo avvenuta due giorni prima³. L'intero territorio del regno, inoltre, era stato suddiviso in tredici provincie con a capo un intendente. Queste, a loro volta, erano ripartite in ulteriori distretti amministrativi⁴.

Era possibile essere eletti *decurioni*, ovvero membri dei consigli decurionali, solo se si possedeva un patrimonio con una rendita uguale o superiore ai 24 ducati, in modo tale da essere inseriti in una lista di elegibili approvata dalle Intendenze. In altri casi, invece, erano gli stessi Intendenti a sceglierli tra i cittadini più in vista del comune. Il consiglio decurionale, a sua volta, eleggeva un *sindaco* a capo dell'amministrazione comunale e gli *eletti*, che ricoprivano vari incarichi, dalla polizia urbana al controllo dei pesi e delle misure nel commercio⁵.

2. La fida e l'erbaggio

Un'altra precisazione va fatta per quanto riguarda i termini «erbaggio» (o «fida dell'erbe estive») e «fida». Si tratta di due lemmi utilizzati come sinonimi nelle delibere del decurionato collese, pur indicando in realtà entità giuridiche molto diverse. L'erbaggio, infatti, è un uso civico⁶, mentre la fida è la tassa che tuttora si versa ai comuni per l'accesso ai pascoli di proprietà pubblica⁷.

¹ Il comune di Colli era stato autorizzato ad adottare l'attuale toponimo, Colli a Volturno, con il Regio Decreto n. 1425 del 13 luglio 1863. GAZZETTA UFFICIALE, serie generale, n. 211 del 5 settembre 1863.

² Si fa riferimento al Titolo IV, artt. 1-12. *Collezione delle leggi e decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale*, v. I, Napoli, Stamperia Simoniana, 1806, pp. 276-279.

³ Si rimanda alla legge n. 130 del 6 agosto 1806 sull'eversione del feudalesimo nel regno di Napoli del 2 agosto 1806. Ivi, p. 257.

⁴ Con la legge n. 132/1806 (Titolo I, art. 1) erano state istituite le seguenti provincie: Napoli, Abruzzo Ulteriore I e II, Abruzzo Citeriore, Terra di Lavoro, Principato Ulteriore e Citeriore, Molise, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Basilicata, Calabria Ulteriore e Citeriore. Ivi, pp. 269-271. Per approfondire le origini e l'amministrazione dell'Intendenza della provincia di Terra di Lavoro si rimanda a: L. RUSSO, *Studi sul "Decennio Francese" in Terra di Lavoro*, «Storia del Mondo», 2006, n. 40, pp. 9-10.

⁵ S. VINCI, *Dal parlamento al decurionato. L'amministrazione dei comuni del Regno di Napoli nel decennio francese*, «Archivio Storico del Sannio», anno XII, 2008, n. 2, pp. 189-191.

⁶ L'erbaggio è un uso civico che si esercita nei pascoli demaniali e, anticamente, in quelli di proprietà baronale e delle Università e consiste nella libera raccolta dell'erba estiva per sfamare gli animali d'allevamento. *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, v. V, a cura di F. CARILLO, Venezia, Antonelli, 1836,

Di origine medievale, l'imposta era corrisposta dagli abitanti dei feudi ai baroni e alle Università «per l'uso dei demanii e delle difese», per potervi pascolare gli animali domestici⁸.

Dopo l'eversione del feudalesimo nel 1806, la fida era versata nelle casse comunali e i proventi della riscossione della tassa erano impiegati per provvedere alle spese amministrative dei comuni⁹.

3. La fida a Colli

Il consiglio decurionale di Colli, in provincia di Terra di Lavoro all'epoca, era stato riunito il 26 aprile 1826 per discutere delle rendite derivanti dalla riscossione della fida¹⁰. Il rendiconto stilato dai decurioni registrava un incasso di ben 131 ducati e 98 grani, più di quanto si fosse preventivato l'anno precedente¹¹.

La tassa variava a seconda della tipologia di animale condotto al pascolo e al loro numero e ogni comune poteva stabilire liberamente le sue tariffe, previa autorizzazione dell'Intendenza¹². Il decurionato di Colli aveva deliberato per il 1826 il seguente prezzario:

«le capre e pecore a grana sei l'una, li porci a grana sette ed i bovi a grana diciannove, per intero quegli animali dello stesso possessore che eccedono il numero di dieci e per la metà poi se sono al di sotto di questo numero per gli animali caprini e pecorini e per quelli porcini a grana quattro per ciascuno»¹³

I decurioni erano stati riuniti nuovamente l'11 maggio 1826 per ridefinire l'imposta «per li animali che andavano a pascolare l'erba della montagna denominata Montetuoro»¹⁴: per ogni

p. 357. Si rimanda anche a: *Repertorio sull'amministrazione del regno delle Due Sicilie*, vol. II, a cura di P. PETITTI, Napoli, Migliaccio, 1851, p. 53.

⁷ *Le imposte dirette*, a cura di M. BARTOLOMEY - G. GROSSI - G. BONAVENTA ZUMPANI, Napoli, G. Nobile, 1878, p. 342.

⁸ G. ROCCO, *Questioni di diritto amministrativo*, Napoli, Gabriele Argento, 1860, p. 93. Prima del 1806, la gestione delle terre collettive nell'Italia meridionale era regolata da sezioni *ad hoc* degli statuti delle Università. A. BULGARELLI LUKACS, *I beni comuni nell'Italia meridionale: le istituzioni per il loro management*, «Glocale. Rivista molisana di storia scienze sociali», n. 9-10, 2015, p. 125.

⁹ Si fa riferimento agli artt. 178, 188-190 della legge n. 570 del 12 dicembre 1816. Le Università, invece, consentivano l'esercizio gratuito dei diritti di pascolo ai propri cittadini. Il pagamento dell'imposta era riservata solo ai forestieri. Con la legge sopracitata, al contrario, si erano obbligati i municipi a concedere i pascoli dietro il pagamento di un'imposta per provvedere alle spese amministrative e per pagare la fondiaria sulle terre demaniali. Qualora i comuni avessero avuto le risorse economiche necessarie per versarla nelle casse reali, non dovevano esigere la fida dai loro cittadini. ROCCO, cit., pp. 94-95.

¹⁰ Ivi, p. 93.

¹¹ ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO (da ora in avanti ASSCCV), b. 1, f.lo 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1825-1826), f. 20v.

¹² BULGARELLI LUKACS, p. 125.

¹³ ASSCCV, b. 1, f.lo 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1825-1826), f. 20v.

¹⁴ Montetuoro (o «Montagna») è una contrada del comune di Colli a Volturno su cui insiste una notevole porzione del demanio comunale gravato dagli usi civici (146 ettari sui 257 delle terre collettive collesi). ASSESSORATO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DELLA REGIONE MOLISE (da ora in avanti ASAF), prot. 303, p. 6. Dal *Catasto Onciario* di Colli (1749) risulta che la contrada di Montetuoro era un bene di proprietà dell'Università, a dimostrazione della natura promiscua del territorio: «Una montagna la maggior parte incolta, sassosa e sterile detta Monte Tuoro di tomola settecento confinante colli beni demaniali della Terra di Montaquila, Feudo di Filignano della Camera Principale di Venafro, Feudo di S. Paolo della Camera Ducale di Montaquila, Feudo della Falconara, Vallone volgarmente detto lo Chiaro e teritorij litigiosi fra l'università delli Scappoli e con altri beni di particolari cittadini, stimata la rendita per annui docati trenta sono on. 100». ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Colli, vol. 1579, *Catasto Onciario*, ff. 274-281. Il perito Marcello Buontempo, che si era occupato della sistemazione degli usi civici a Colli a Volturno nel 1937 su incarico del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Campania e Molise, aveva stabilito che le terre demaniali a Montetuoro si estendevano per 152 ettari, sei dei quali erano occupati illegalmente da privati cittadini. ASSCCV, b. 127, f.lo 3871, *Relazione sulla sistemazione dei demani di Colli a Volturno*, pp. 30-31. Le occupazioni abusive erano state legittimate da un decreto commissariale del 1939. ASAF, prot. 303, p. 6.

bovino e cavallo si sarebbero pagati due carlini, per ciascuna capra e pecora quattro grani e cinque grani per i maiali¹⁵. Nella stessa seduta del consiglio decurionale si era stabilito di ricavare dalla «fida dell'erba estiva» un cespite di 35 ducati per colmare un grave ammanco finanziario¹⁶.

Il tariffario era stato successivamente inviato al sottintendente di Piedimonte Matese, nel cui distretto rientrava il municipio collese, per essere approvato. Per ordine dell'Intendenza della Terra di Lavoro il prezziario della fida era stato cassato, poiché si riteneva ingiusto il pagamento della tassa e si prescriveva la ripartizione delle terre demaniali in contrada Montetuoro tra i cittadini di Colli¹⁷.

Il decurionato non aveva accolto le richieste intendenzie, sostenendo che i pascoli quotizzati sarebbero stati acquisiti da «pochissimi primi proprietari possessori di gran quantità di animali». La riscossione della fida, invece, avrebbe consentito al comune di colmare gli ammanchi finanziari e si sarebbe garantita una maggiore equità sociale. L'imposta sui pascoli, infatti, avrebbe «sgravato» da un peso fiscale notevole quanti la pagavano per accedere nei «fondi patrimoniali limitrofi», non potendo beneficiare dei pascoli demaniali. Inoltre, le famiglie più povere del paese, che non possedevano terreni su cui far pascolare i propri animali («custodiscono il loro grege intorno al proprio abitato»), potevano condurli al pascolo nelle terre di proprietà pubblica¹⁸.

Il sottintendente aveva accolto le lamentele del comune di Colli, autorizzandolo a pubblicare le tariffe della fida per il 1827: due carlini per ogni bovino, cinque grani per ciascun maiale e «grana quattro finalmente per ogni animale pecorino e caprino»¹⁹.

L'Intendenza aveva vietato di nuovo che fossero rese pubbliche²⁰, ma il decurionato, appellandosi ai precedenti decreti del Sottintendente, non volendo aggravare il buco di bilancio nelle casse comunali, intendeva procedere con la pubblicazione delle tariffe: «per ogni animale porcino grana quattro, per ogni animale caprino e pecorino grani tre emmezza e per ogni animale bovino e cavallino grana sedici»²¹. Il decurionato, tuttavia, avrebbe reso noto il tariffario «dietro la superiore approvazione», ma non si possiedono più i decreti attuativi dell'intendente (ammesso che siano mai esistiti).

Anche per il 1828 era stato definito il prezziario della fida, ma non era prevista una variazione delle tariffe in base alla grandezza delle mandrie o delle greggi: per ogni capra e pecora si doveva versare nelle casse comunali quattro grani, per ciascun maiale cinque grani, mentre per singolo bovino e cavallo quattordici grani²².

L'ultima delibera decurionale in cui si tratta la questione della fida risale all'8 settembre 1831. Si era stabilito che il comune dovesse ottenere dalla riscossione dell'imposta un cespite di 40

¹⁵ ASCCV, b. 1, f.lo 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1825-1826), f. 22v.

¹⁶ Il comune di Colli aveva progettato di colmare un grave deficit finanziario riscuotendo 25 ducati dalla fida sul legnatico e 35 ducati dall'imposta sul diritto di pascolo in contrada Montetuoro. Ivi, ff. 27v-r. Ogni anno i decurionati doveva redigere «lo stato discusso delle rendite, e de' pesi, ed e siti della medesima» da trasmettere ai Sottintendenti di Piedimonte Matese, i quali, dopo un attento esame, lo inoltravano agli Intendenti per l'approvazione definitiva, secondo quanto stabiliva il Titolo IV, art. 11, della legge n. 132 dell'8 agosto 1806. *Collezione delle leggi e decreti emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale*, cit., pp. 278-279.

¹⁷ La ripartizione delle terre demaniali era stata prescritta dagli artt. 182-188 della legge n. 570 del 12 dicembre 1816.

¹⁸ ASCCV, b. 1, f.lo 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1825-1826), ff. 23r, 24v. Nonostante le rimostranze dell'Intendenza, il comune di Colli godeva del diritto di fida sulle terre demaniale adatte al pascolo, secondo quanto stabiliva l'art. 188 della legge n. 570/1816.

¹⁹ ASCCV, b. 1, f.lo 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1827-1828), f. 30r.

²⁰ Ivi, f. 16v. Il cespite di 38 ducati e 41 carlini derivanti dalla fida, secondo le istruzioni dell'Intendenza, dovevano essere cumulati «sopra altri cespiti, cioè ducati 10 sugli animali in generale, ducati 10 sul consumo di vino e li rimanenti 18.41 sul imbosizione della molitura». Ivi, f. 15r.

²¹ Ivi, f. 18v.

²² Il nuovo piano di riscossione della fida avrebbe garantito una cespite di 39 ducati e 87 grani. Ivi, f. 42v.

ducati, tassando ogni singolo maiale, pecora e capra tre grani e diciassette grani per ciascun bovino e cavallo²³.

²³ ASCCV, b. 1, f.lo 9, *Libro delle delibere del decurionato* (1831-1832), f. 11r.